



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI BARLETTA

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 – cp-barletta@pec.mit.gov.it)

ORDINANZA N° 74/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Barletta:

VISTO: il proprio ordine di servizio n.137/2018 in data 25/10/2018 con il quale viene disposto che il personale imbarcato sulla dipendenti motovedette è comandato a partecipare all'esercitazione a fuoco che avrà luogo il giorno 12/11/2018 (riserva il giorno 19/11/2018) nella zona Tango Est Foggia meglio individuata nel Rende Noto;

VISTO: il nulla osta prot. 56796/N/ES-SEZAVURNAV MARINASUDTA di MARINASUD Taranto in data 07/11/2018;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RITENUTO OPPORTUNO: garantire l'operatività della predetta zona di fonda sotto meglio rappresentata e, nel contempo consentire il sicuro svolgimento di esercitazioni di fuoco con armi in dotazione alle unità navali;

VISTI: gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che il giorno 12 novembre 2018 (riserva giorno 19 novembre 2018) dalle ore 10.00 alle ore 17.30 ora locale, si svolgerà ESERCITAZIONI DI FUOCO CON ARMI IN DOTAZIONE ALLE UNITA' NAVALI nella zona di mare delimitata dai seguenti punti (evidenziato dallo stralcio planimetrico allegato parte integrante della presente ordinanza):

| | | |
|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Punto A | Lat. 41° 30'00" N | Long. 016° 10'00" E |
| Punto B | Lat. 41° 27'00" N | Long. 016° 17'00" E |
| Punto C | Lat. 41° 23'00" N | Long. 016° 17'00" E |
| Punto D | Lat. 41° 25'00" N | Long. 016° 10'00" E |

DATUM DI RIFERIMENTO WGS 84

ORDINA

Art. 1)

Nella zona di mare in premessa indicata sono vietati il transito e/o la sosta di qualunque nave o galleggiante nonché qualsiasi attività subacquea e di pesca.

Art. 2)

L'autorità militare responsabile dell'esercitazione deve sospendere immediatamente l'esercitazione in corso ove venga, in qualsiasi modo, accertata la presenza di persone e/o imbarcazioni nella zona di mare sopraccitata.

Art. 3)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. I contravventori, saranno puniti, ove il fatto non costituisca un più grave e/o diverso illecito, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ed ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D.lgs. 171 del 18 luglio 2005, fermo restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da illeciti comportamenti.

Barletta, 08/11/2018

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Sergio CASTELLANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, della L. n. 39/93

